

tempo in una posizione di semi-candidatura che sarebbe davvero poco conveniente.

Questa disposizione credo che nuocerebbe alle amministrazioni locali, perchè allontanerebbe da esse i più valenti; nuocerebbe anche alla costituzione della rappresentanza nazionale, perchè non si potrebbe ricorrere a questi elementi in occasione di nuove elezioni.

Quindi, mentre accetto le incompatibilità, sono assolutamente contrario alla ineleggibilità. E siccome questa ineleggibilità è contenuta nell'ultima parte dell'articolo, così io domando all'egregio signor presidente la divisione: che cioè si voti separatamente sopra l'ultimo periodo di questo articolo che stabilisce la ineleggibilità per sei mesi, a deputato, per tutti quelli che da sei mesi non abbiano cessato di essere deputati provinciali, o sindaci.

Presidente. L'onorevole De Simone propone un emendamento a questo articolo.

De Simone. Vi rinunzio.

Presidente. L'onorevole Gianolio è presente?

(Non è presente).

Non insiste dunque nel suo emendamento.

L'onorevole Alessandro Costa propone questo emendamento: " Che dopo le parole: *di sindaco*, si aggiungano le seguenti: *di assessore municipale*. "

Costa Alessandro. L'articolo 84 stabilisce la incompatibilità delle funzioni di deputato del Parlamento con quelle di deputato provinciale e di sindaco. Io domando che la onorevole Commissione voglia accettare il criterio che ho esposto nella mia aggiunta; ed è che questa incompatibilità sia estesa anche alle funzioni di assessore municipale. Infatti, l'articolo 85 dice:

" Il deputato provinciale o l'assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato impedimento, decade dalla carica. "

Ritengo che il criterio del legislatore sia stato questo: che l'essere a Montecitorio, a prender parte alle sedute del Parlamento, sia una giustificazione a non prender parte alle sedute del Consiglio provinciale o comunale; in ogni caso, io trovo che, se l'assessore municipale sta a Roma, non può trovarsi al suo municipio, e, prendendo parte alle sedute della Camera, non può prender parte a quelle della Giunta di cui egli fa parte; quindi, questo assessore toglie il posto ad altri che potrebbe occuparlo con maggior vantaggio del comune; egli non è informato delle faccende del

comune medesimo, e non può prender parte alle deliberazioni della Giunta. Di più, o egli sarà un assessore diligente, e trascurerà i suoi doveri di legislatore; o sarà un diligente legislatore, e trascurerà i suoi doveri di assessore.

Presidente. L'onorevole Giolitti ha facoltà di parlare.

Giolitti. (*Della Commissione*). La Commissione dopo avere lungamente discusso questa materia delle incompatibilità, conchiuse essere opportuno di lasciar sussistere le incompatibilità attualmente stabilite per legge, e di non aggiungerne altre. Solamente aggiunse quella tra il presidente del Consiglio provinciale e il presidente della Deputazione provinciale, posto di nuova istituzione, incompatibilità questa le cui ragioni sono così evidenti che non occorre di esporle.

La Commissione non può acconsentire ad estendere le incompatibilità, sia perchè occorrono motivi assai gravi per respingere la eleggibilità, sia perchè a furia di esclusioni si finirebbe per non trovare più persone capaci a coprire i pubblici uffici elettivi. E se è un male cumulare molti uffici in una sola persona, tocca agli elettori di portarvi rimedio astenendosi dallo eleggere a diverse funzioni coloro che non vi possono attendere.

È difficile il poter rimediare con le leggi a tutti gli inconvenienti pratici che possono avvenire.

La ragione principale per cui si sono stabilite le incompatibilità è quella che sorge dalla possibilità che un ufficio serva di mezzo non legittimo per conquistarne un altro più elevato. Ora ciò non è da temere per i semplici assessori comunali. La funzione di assessore comunale non è tale da dare una importanza così spiccata alla persona che l'occupa da metterla in una condizione privilegiata in caso di elezioni politiche.

Però, per queste stesse ragioni, che cioè l'incompatibilità deve anche servire a rendere sincere le elezioni, la Commissione non crede di poter accettare la proposta dell'onorevole Vacchelli, di sopprimere cioè la seconda parte dell'articolo.

Noi, con la legge attuale, abbiamo, per esempio, incompatibile la funzione di sindaco e di deputato provinciale con quella di deputato al Parlamento. (*Interruzione*).

Sarà discutibile se ciò sia bene o male, ma questo incompatibilità per ora nessuno propone di sopprimerle.

Ora che cosa avviene? Che una persona la quale occupi un posto di sindaco, ad esempio, o di deputato provinciale in una località importante, può servirsi di questa sua posizione per creare un ambiente artificiale favorevole alla sua